



Seriate, 14 novembre 2017

Ordinanza n. 107

Oggetto Annullamento in autotutela dell'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 78/2017 relativa all'obbligo di comunicazione preventiva di alloggiamento di persone richiedenti asilo

Decisione Il Sindaco annulla la propria ordinanza n. 78 del 25 agosto 2017 con la quale:

1. ordinava ai proprietari (persone fisiche o giuridiche) di beni immobili o comunque ai soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano il possesso di beni immobili e possano validamente disporre, di comunicare al Sindaco, allegando sempre il certificato o segnalazione certificata di agibilità dell'alloggio:
 - almeno 2 (due) giorni prima dell'effettiva occupazione dell'alloggio e comunque entro 2 (due) giorni dalla sottoscrizione di contratti di locazione ovvero di comodato ovvero di concessione di qualsivoglia diritto reale o personale di utilizzo, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) che abbiano tra le possibili finalità (anche derivanti ed evincibili dallo statuto nel caso di persone giuridiche) l'ospitalità di richiedenti asilo, l'avvenuta sottoscrizione unitamente a copia del contratto sottoscritto;
 - entro 5 (cinque) giorni dalla partecipazione a bandi indetti da parte di qualsiasi Organo Pubblico al fine dell'ospitalità e gestione dell'emergenza richiedenti asilo, la partecipazione nonché l'esito della stessa entro il medesimo termine dall'uscita delle graduatorie;
 - entro 2 (due) giorni dalla data di sottoscrizione di accordi, contratti e convenzioni con gli Organi ed Amministrazioni Pubbliche deputate alla gestione dell'emergenza profughi i contenuti degli stessi trasmettendone copia (ovvero autocertificazione dell'avvenuta sottoscrizione del predetto contratto con indicazione degli estremi precisi dell'atto di agibilità dei locali, con indicazione della durata del rapporto, dell'immobile cui inerisce, del numero di richiedenti asilo da ospitare nella struttura così come indicato in contratto);
 - entro 2 (due) giorni dalla data di ospitalità di nuovi richiedenti asilo in alloggi già precedentemente utilizzati a tale finalità, il numero aggiornato dei soggetti ospitati nella struttura, il nominativo e la nazionalità del soggetto cessato o dei soggetti cessati con le relative motivazioni di cessazione e il nominativo del nuovo soggetto ospitato o dei nuovi soggetti ospitati con relativa nazionalità.
2. ordinava al legale rappresentante del gestore della struttura, comunque denominato, entro due giorni dalla data di ospitalità nell'alloggio, la trasmissione di comunicazione riservata al Sindaco di informazioni riguardanti la buona salute dei nuovi soggetti ospitati ed ogni informazione nota sul loro quadro giudiziale, in quanto conosciuti ed entro i limiti consentiti dalla legge.

Motivazione Sul provvedimento in oggetto sono pervenuti due distinti ricorsi.

Il primo, al Tar Lombardia, notificato il 3 novembre 2017 dal Ministero dell'Interno e dalla Prefettura di Bergamo, con il quale le predette Autorità chiedono al giudice l'annullamento dell'atto sindacale in quanto viziato da eccesso di potere.

Il secondo al Tribunale di Bergamo, notificato il 10 novembre 2017, dalle Cooperativa impresa Sociale Ruah e A.S.G.I. per gli effetti discriminatori del provvedimento impugnato.

I ricorrenti hanno evidenziato, ciascuno per quanto di competenza, la presunta esistenza di vizi di legittimità dell'atto e non è volontà di questa Amministrazione insistere sulle posizioni dell'ordinanza che pertanto, nell'esercizio della propria autotutela, intende annullare come di fatto annulla.

Rimangono invariate, e qui si rinnovano, le ulteriori disposizioni dell'ordinanza impugnata che non sono oggetto di vizi di legittimità, ed in particolare:

- che nessun alloggio può essere abitato e nessuna unità immobiliare o locale utilizzato, se privo di certificato o segnalazione certificata di agibilità in corso di validità, rilasciato o formato secondo le modalità previste per legge o se dotato di certificato di agibilità non aggiornato.
- che nessun alloggio può essere occupato con un numero di persone superiore a quelle ammesse dal vigente regolamento di igiene comunale e che a tal fine può essere richiesta apposita attestazione preventiva all'ufficio tecnico comunale;
- che il Comando di Polizia Locale lo Sportello Unico per l'Edilizia effettino specifici controlli sugli alloggi, finalizzati alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia edilizia, con particolare riferimento alle norme concernenti l'affollamento degli alloggi, la salubrità e sicurezza degli ambienti abitativi;

dispone l'immediata esecutività e la pubblicità al pubblico della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Seriate.

Prescrizioni La presente ordinanza è affissa all'albo pretorio dell'ente e trasmessa:

- al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Bergamo – PEC ads.bs@mailcert.avvocaturastato.it; protocollo.prefbg@pec.interno.it;
- al Comando della Stazione dei Carabinieri di Seriate – PEC tbg25405@pec.carabinieri.it;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo – PEC bg0500000p@pec.gdf.it.
- alla Cooperativa impresa Sociale Ruah e A.S.G.I. – Pec alberto.guariso@milano.pecavvocati.it, avvliivioneri@milano.pecavvocati.it, martalavanna@milano.pecavvocati.it

Modalità ricorso Contro la presente ordinanza è ammesso¹ nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione ricorso al Prefetto di Bergamo², oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. di Brescia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione³.

¹ Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della L. 7 agosto 1990 nr. 241.

² Ai sensi del D.P.R. 24.11.71 nr. 1199.

³ Ai sensi della legge 06.12.71, nr. 1034.

Il Sindaco
Avv. Cristian Vezzoli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (Decreto Leg.vo 82/2005)